

Legge regionale 07 febbraio 1983, n.9

Modifiche alla L.R. n. 32/1974 istitutiva della FIDI TOSCANA S.p.A.

ARTICOLO 1

Il comma 4 dell'art. 4 della LR 5 giugno 1974 n. 32, come modificato dalla LR 9 febbraio 1981 n. 18 e' sostituito dal seguente:

"Per quanto concerne il credito a breve termine l'intervento dovra' orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e, comunque con durata e modalita' di rimborso predeterminate, ed entro i limiti percentuali, non eccedenti i due terzi del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine, prefissati dalle direttive del Consiglio regionale".

Il comma 5 dell'art. 4 della LR 5 giugno 1974 n. 32, introdotto dalla LR 9 febbraio 1981 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.

ARTICOLO 2

Il comma 1 dell'art. 7 della LR 5 giugno 1974 n. 32 e' sostituito dal seguente:

"Per ogni operazione di credito garantita dalla Fidi - Toscana SpA l'impresa mutuataria e' tenuta a versare alla societa' un contributo al momento dell'erogazione del mutuo o della concessione del credito, che sara' destinato a coprire le spese di gestione".

Il comma 3 dell'art. 7 della LR 5 giugno 1974 n. 32 e' soppresso.

ARTICOLO 3

L'art. 11 della LR 5 giugno 1974 n. 32, come modificato dalla LR 23.8.1976 n. 56 e 20.7.1977 n. 43, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11
(Composizione del Comitato Tecnico)

Fanno parte del Comitato tecnico:

- il Presidente;
- 2 esperti effettivi per ogni categoria economica i quali partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza. Gli esperti sono designati dalle associazioni

economiche di categoria che partecipano alla Società'. Nel caso in cui per una stessa categoria vi siano più di 2 associazioni, la designazione avviene secondo un criterio di rotazione.

Le categorie possono designare, di volta in volta, dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento od assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico;

- un rappresentante designato da ciascuna amministrazione provinciale e dell'amministrazione comunale di Prato per quel mandamento, il quale partecipa alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese che insistono nel territorio di competenza;

- un rappresentante designato da ciascuna Associazione intercomunale, istituita ex LR 17.8.1979 n. 37, il quale partecipa alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese che insistono nel territorio di competenza.

L'esecutivo dell'Associazione intercomunale può designare di volta in volta su richiesta del comune, un rappresentante del comune interessato, per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico.

Le funzioni del segreteria del Comitato Tecnico sono assolte da un dipendente della Società'.

Tutti i membri del Comitato tecnico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società' e restano in carica 3 anni.

Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa il rappresentante dell'Istituto di Credito finanziatore.

Per far fronte agli oneri conseguenti al funzionamento del Comitato tecnico e degli altri organi sociali, la Fidi - Toscana SpA si avvale dei contributi della Regione, di cui al successivo art. 18, degli interessi attivi maturati sul capitale sociale, e dei contributi delle imprese mutuarie previste dal precedente art. 7".

ARTICOLO 4

Il comma 2 dell'art. 10 della LR 5 giugno 1974 n. 32 è modificato nella maniera seguente:

- al primo trattino le parole "ai Comitati Tecnici" sono sostituite le parole "al Comitato Tecnico";
- al secondo trattino le parole "dai singoli Comitati Tecnici" sono sostituite con le parole "dal Comitato Tecnico";
- all'ottavo trattino le parole "dei Comitati Tecnici" sono sostituite con le parole "del Comitato Tecnico".

Il titolo dell'articolo 12 della LR 5 giugno 1974 è modificato

nella maniera seguente:

"Attribuzioni del Comitato Tecnico".

Il titolo dell'art. 18 della LR 5 giugno 1974 e' modificato nella maniera seguente:

"Contributo regionale per il funzionamento del Comitato Tecnico e degli altri organi sociali".

ARTICOLO 5

Fino alla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della FIDI - TOSCANA SpA del Comitato Tecnico previsto dal precedente articolo 3, gli attuali Comitati Tecnici mantengono le loro funzioni.

Tale nomina comunque dovra' essere effettuata non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.